

Corte d'Appello Taranto - Sezione penale - Sentenza 18 luglio 2015 n. 478

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr.ssa Rosa Patrizia SINISI - Presidente

Dr. ssa Susanna DE FELICE - Consigliere estensore

Dr. Andrea LISI - Consigliere

all'udienza del 20/04/2015 / con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Lorenzo Lerario; con l'assistenza del Cancelliere sig.ra Patrizia Zelatore; ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

nel processo penale a carico di:

D.VI.CL., nato il (...) a Taranto, (...) TARANTO

- LIBERO NON COMPARSO

Appellante

avverso la sentenza n. 1130/2012 emessa il 05.06.2012 dal Tribunale di Taranto - con la quale, imputato del delitto di cui all'art. 385 c.p. per essersi allontanato dall'abitazione di Via (...) ove trovavasi ristretto agli arresti domiciliari disposti con ordinanza del Tribunale di Taranto del 30.04.2012 resa nell'ambito del procedimento penale 2012/08 R.G.R.N. (In Taranto il 18.05.2012. Recidiva reiterata specifica), veniva ritenuto responsabile del reato a lui ascritto e, ritenuta sussistente la contestata aggravante, tenuto conto della diminuzione per la scelta del rito, condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

sulle conclusioni come di seguito formulate:

Il P.G. chiede "la conferma della sentenza di primo grado, rigetto dei motivi di appello";

l'avvocato Pi.Pu. del foro di Taranto, difensore di fiducia dell'imputato, chiede "l'accoglimento dei motivi di appello".

Fatto e diritto

1 - Con la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale monocratico di Taranto in data 5.6.2012, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato D.VI.CL. veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p., accertato in Taranto il 18.5.2012 e condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione della sentenza il giudice di primo grado esponeva che la prova della responsabilità dell'imputato si fondava sostanzialmente sulle risultanze del verbale di arresto dal quale risultava che, in data 18.5.2012, il D.VI., in custodia cautelare agli arresti domiciliari presso la sua abitazione sita in Taranto, alla via (...), giusta provvedimento emesso in data 30.4.2012 dal Gip del Tribunale di Taranto, non si trovava, alle ore 10:20, presso la propria abitazione; i Carabinieri della Stazione di Taranto Principale lo avevano visto ritornare verso casa, infatti, soltanto intorno alle ore 11. Il D.VI. in tale frangente, mostrando di essere perfettamente consapevole di essere in difetto, alla vista dei militari aveva cercato di allontanarsi ma era stato fermato e identificato; nell'immediatezza ed anche in sede di convalida l'imputato si era giustificato sostenendo di essere uscito di casa per acquistare da mangiare, tant'è vero che al momento del suo arresto deteneva una busta contenente degli alimenti. Il suo difensore aveva peraltro prodotto ordinanza datata 18 maggio 2012, depositata a pochissime ore dall'accertata evasione, con la quale l'imputato era stato autorizzato a raggiungere la mensa della Ca. ogni giorno tra le 12:00 e le 13:00 e dalle 19:00 alle ore 20:00. Tale giustificazione era stata ritenuta, dal giudice di primo grado, del tutto insufficiente a discriminare la condotta posto che, per un verso, non v'era prova che il D.VI. si fosse allontanato per provvedere all'acquisto di quanto necessario per il proprio sostentamento sì che la busta con la spesa ben poteva essere un espediente per giustificare la propria uscita; per altro verso, la durata della sua assenza, pari quanto meno a 40 minuti, era obiettivamente eccessiva se posta in relazione con l'esigenza di fare la spesa; detta tesi difensiva, in ogni caso, doveva ritenersi inidonea a scriminare la condotta dell'imputato sotto i profili dello stato di necessità, del caso fortuito o della forza maggiore, non potendosi revocare in dubbio che l'imputato, commettendo un reato che aveva avuto, quale conseguenza, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva egli stesso causato il presunto pericolo di vita, ponendosi nella condizione di non poter provvedere al proprio sostentamento.

Sulla base di tali risultanze oggettive, il giudice di prime cure aveva quindi affermato la penale responsabilità dell'imputato, con diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della sua personalità, negativamente connotata da precedenti condanne, e tenuto conto della contestata recidiva reiterata.

2 - Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto tempestivo appello, in data 25.10.2012, il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Pi.Pu. del foro di Taranto, esponendo:

- che il giudice di primo grado avrebbe dovuto assolvere il D.VI., essendosi il medesimo determinato ad abbandonare il domicilio spinto dai morsi della fame, versando quindi in uno stato di necessità dovuto al fatto di vivere da solo e di non aver avuto nessuno che potesse provvedere le sue indispensabili esigenze di vita;

- con un diverso motivo di appello, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere le circostanze attenuanti ritenendole almeno equivalenti alla recidiva contestata.

3 - All'udienza odierna, fissata per la celebrazione del giudizio d'appello, ritualmente costituite le parti, il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado; il difensore dell'imputato si è riportato ai motivi di gravame, chiedendone l'accoglimento.

Al termine della camera di consiglio, la Corte ha emesso sentenza di conferma della pronuncia impugnata per i motivi che seguono.

4 - Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.

È indubbio - e sul punto non v'è contestazione - che il D.VI., in data 18.4.2012, si sia allontanato l'abitazione e che sia stato sorpreso, dopo circa 40 minuti dalla constatazione della sua assenza, nel mentre faceva rientro a casa, munito di una busta con dei generi alimentari.

La descritta condotta, sotto il profilo materiale, è quindi idonea ad integrare il delitto di evasione. Ratio della norma incriminatrice è, infatti, da un lato impedire che il detenuto esprima la propria pericolosità al di fuori del luogo di detenzione e, dall'altro, garantire il rispetto del provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria e consentire un agevole controllo alle autorità di polizia. Conseguentemente, anche un allontanamento temporaneo, senza permesso, dal luogo di arresto, integra gli estremi del reato, poiché il termine allontanarsi va letto nel più ampio contesto dell'economia cui la norma corrisponde (cfr. Cass. Sez. VI, 22.7.1995 n. 8248, Buffa; Cass. Sez. VI, 20.7.1995 n. 8150, Idotta, con riferimento al cortile condominiale; Cass. Sez. VI 19.1.1987, n. 471).

Del tutto irrilevante è, con evidenza, l'intervento dell'ordinanza, depositata alcune ore dopo rispetto all'accertamento di tale fatto, che autorizzava - a partire dal momento della sua notificazione all'interessato - il D.VI. a frequentare la mensa della Ca. ogni giorno tra le 12:00 e le 13:00 e dalle 19:00 alle ore 20:00, sia perché tale autorizzazione non potrebbe ex post ratificare la condotta antiggiuridica già posta in essere dal D.VI., sia perché quest'ultimo non poteva avere avuto alcuna conoscenza di un provvedimento non ancora depositato e notificato.

Del tutto destituita di fondamento appare anche la farraginoso tesi difensiva secondo la quale il D.VI. si sarebbe risolto, dopo 18 giorni di 'cattività', ad uscire di casa al solo impellente scopo di fare la spesa essendo ridotto alla fame, si da versare in stato di necessità.

Il D.VI. aveva certamente avuto contatti con il proprio difensore - che, infatti, alcuni giorni prima aveva depositato l'istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita - ed altrettanto certamente aveva subito controlli, entrando in contatto con gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, sicché deve escludersi che egli, ove realmente ridotto 'alla fame', non avesse avuto modo di chiedere aiuto senza essere costretto ad allontanarsi dal domicilio prima di avere avuto conoscenza dell'autorizzazione del giudice.

A tanto deve aggiungersi, come correttamente evidenziato nella gravata sentenza, che - anche ammettendo per un attimo che l'evasione sia stata cagionata dalla necessità di salvarsi da un grave danno alla salute, cosa che, come detto, non è assolutamente plausibile - il D.VI. si era

posto volontariamente nella condizione di pericolo, trovandosi ristretto agli arresti domiciliari per un fatto reato da lui commesso e che, in sede di interrogatorio di garanzia o nel richiedere di essere sottoposto alla misura domiciliare, si era ben guardato dal fare presente al giudice di non essere in grado di provvedere al proprio sostentamento in quanto abitava da solo temendo, con ogni probabilità, che ciò risultasse preclusivo per beneficiare della misura attenuata.

Ciò esclude in radice la possibilità di invocare la menzionata scriminante, che richiede appunto che il pericolo non sia stato volontariamente causato dall'agente e che non sia altrimenti evitabile.

5. Neppure può essere accolto il motivo di gravame concernente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

L'imputato è gravato, infatti, da innumerevoli precedenti penali che giustificano la contestazione della recidiva reiterata, tra i quali ben sette condanne per evasione sicché, anche in ragione della sua condotta processuale, egli appare invero immeritevole delle circostanze attenuanti generiche avendo dimostrato, con il proprio comportamento, una significativa pervicacia nel reato ed una assoluta indisponibilità ad osservare le prescrizioni, pur impostegli dall'Autorità Giudiziaria.

All'invocata riduzione di pena non può pervenirsi neppure attraverso il contenimento della pena base posto che il giudice di prime cure ha già benevolmente determinato la stessa nel minimo edittale previsto dalla legge all'epoca del fatto.

Tenuto conto del carico di lavoro complessivo di questo Ufficio e della necessità di dover definire altri processi a carico di imputati detenuti, non è possibile procedere alla redazione della motivazione contestuale della sentenza, che, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., verrà depositata nel termine di 90 giorni.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.

Conferma

la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Taranto in data 5.6.2012 ed appellata dall'imputato D.VI.CL., che condanna al pagamento delle spese del grado.

Indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Taranto il 20 aprile 2015.

Depositata in Cancelleria 18 luglio 2015.